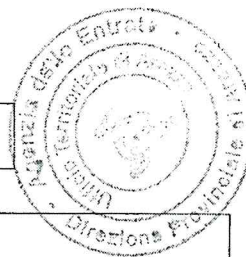


VERBALE DI RIUNIONE

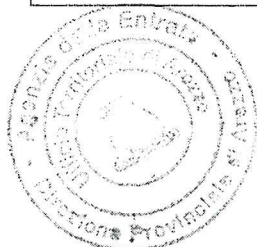


LOCALITÀ: Montecchio V. - Castiglion F.no DATA: 26/07/2022

COMPILATO DA: A. Guerrini

OGGETTO: *Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione Solidarietà in Buone Mani (II convocazione)*

VERBALE	NOTE
In data odierna si è svolta l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione Solidarietà in Buone Mani. L'Assemblea si riunisce in seconda convocazione dopo che in prima (prevista per il 12 luglio) non si era presentato nessun socio. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per la convocazione, l'Assemblea si apre alle ore 21:30. Sono presenti n. 26 Soci della Associazione, constatato che tutti Soci avessero ricevuto l'avviso di convocazione e dopo aver chiesto ai presenti se nulla avessero da osservare in merito alla validità della convocazione ed alla costituzione della Assemblea si dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria e si apre la discussione sull'ordine del giorno: • Proposta di modifica allo statuto della Associazione • Varie ed eventuali Il presidente, Don Giuliano Faralli, illustra all'Assemblea la proposta di modifica allo statuto, argomentandone le ragioni derivanti dalle osservazioni ricevute mediante comunicazione del Comune di Arezzo, prot. 90346 del 20/06/2022. Il segretario legge integralmente lo statuto evidenziandone le integrazioni e differenze rispetto al precedente. Dopo lettura si procede alla votazione: l'Assemblea vota all'unanimità il nuovo statuto in allegato al presente verbale. Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 22:35. Letto firmato e sottoscritto Don Giuliano Faralli Andrea Guerrini <i>Fine verbale</i>	



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrato il 5/10/2022
N. 2213 Vol. _____ Serie 3
Euro ES EN RE

L'ADDETTO
Paola Lazzaroni

STATUTO dell'Ente del Terzo Settore

"Solidarietà in Buone Mani - ODV"

PARTE I

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione - Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"Solidarietà in Buone Mani-ODV"**, con sede legale nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR) in loc. Montecchio n.73, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica nonché apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di ogni finalità di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo la possibilità di rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione) i quali svolgono la propria attività volontariamente, in maniera personale e spontanea.

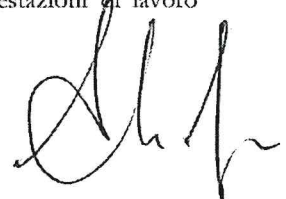
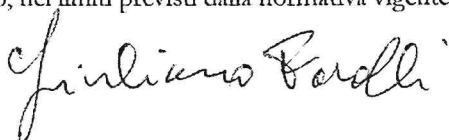
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, filantropiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "lettere N,U e W", così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati - proseguendo le opere del fondatore Padre Arturo Buresti - finalizzate a: promozione della solidarietà sociale a favore dei più bisognosi nelle comunità in cui opera l'Associazione stessa; cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2015 n.125 e successive modificazioni; promozione di iniziative di sensibilizzazione sulle problematiche sociali ed economiche dei paesi in via di sviluppo; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, erogazioni di denaro beni e servizi, sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell' art. 5 del D.Lgs 2017 n. 117 e successive modificazione; promozione e tutela dei diritti umani civili sociali e politici degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco ivi anche le banche dei tempi ex. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidali di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244; promozione di iniziative tese a favorire una migliore conoscenza delle culture di provenienza delle popolazioni dove opera l'Associazione; promozione di iniziative di cooperazione solidale con paesi in via di sviluppo prevalentemente in Africa ed America Latina, tese in particolar modo a favorire l'alfabetizzazione, l'istruzione dei giovani, la formazione professionale, il sostegno allo sviluppo economico ed all'occupazione, nonché ogni azione tesa a porre fine all'emergenza nutriziva- soprattutto dei bambini.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, in forza della normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Per raggiungere gli scopi di cui ai commi precedenti l'Associazione può attuare, in forma autonoma od in collaborazione con altre associazioni, enti o istituzioni religiose, tutte le azioni ritenute necessarie: manifestazioni pubbliche, convegni, pubblicazioni, interventi presso scolaresche ed ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi contenuti nell'atto costitutivo e nel presente statuto.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tuttavia in caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.



PARTE II

SOCI

Art. 4 - Definizione

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e gli ideali e che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 5 - Diritti

Ogni socio ha diritto di:

- a) essere puntualmente informato sulle attività dell'Associazione;
- b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee, anche a mezzo delega;
- c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- d) consultare i libri sociali;
- e) ricevere la tessera associativa;
- f) godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- g) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- h) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Art. 6 - Doveri

Ogni socio ha dovere di:

- a) partecipare attivamente alla vita sociale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- b) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;
- d) non compiere atti contrari agli scopi associativi;
- e) non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione;
- f) versare la quota associativa annuale;
- g) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Domanda di adesione

Chiunque può fare domanda scritta di adesione all'Associazione, versando, congiuntamente la quota associativa.

La domanda è esaminata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Se la domanda ha esito positivo, il richiedente ne riceve comunicazione accompagnata dalla tessera associativa e i suoi dati sono inseriti nel libro dei soci.

Se la domanda ha esito negativo, il richiedente ne riceve, in forma scritta, comunicazione motivata e la quota versata gli viene restituita entro trenta giorni dall'esame.

Art. 8 - Criteri di ammissione, non ammissione ed esclusione

L'Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali nell'ammissione dei soci.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.



Giuliano Forcellì

Sh f

Sono criteri di non ammissione o esclusione:

- a) comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
- b) lo svolgimento di attività incompatibili con i principi statutari;
- c) la non osservanza dello Statuto;
- d) la non osservanza delle delibere degli organi sociali.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Contro ogni provvedimento di espulsione o di non ammissione è consentito ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Quota associativa

La quota associativa è annuale, non rivalutabile e intrasmissibile.

In caso di mancata deliberazione dell'importo della quota associativa, si intende tacitamente rinnovato l'importo relativo all'anno precedente.

Art. 10 - Durata del rapporto associativo

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso e mancato pagamento della quota sociale per un'annualità.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

L'Associazione garantisce ai soci la protezione di tutti i dati personali di cui sia in possesso ex Regolamento UE 2016/679 nonché ex D. LGS. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 12 - Gratuità del rapporto associativo

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

Al socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 13 - Soci attivi

Ogni socio può richiedere di essere considerato socio attivo e partecipare occasionalmente all'organizzazione delle attività istituzionali.

Il socio attivo riceve le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e può parteciparvi senza diritto di voto.

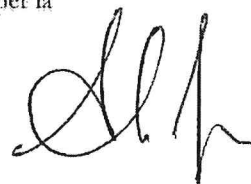
Art. 14 - Volontari

Sono volontari dell'Associazione i soci che, per libera scelta, svolgono non occasionalmente attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione, nell'avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive nell'apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



PARTE III
ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Elenco degli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 4) l'Organo di controllo (se si verificano le condizioni);
- 5) Il Revisore dei conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO I

Assemblea dei soci

Art. 17 - Definizione

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. È composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Art. 18- Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

È prerogativa dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e, contestualmente, il Presidente;
- c) eleggere e revocare l'Organo di controllo;
- d) approvare il bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) nomina e revoca (quando previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

È prerogativa dell'Assemblea straordinaria:

- a) ogni prerogativa dell'Assemblea ordinaria;
- b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno;
- c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Giuliano Torrelli

Sh. f.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci. Essa delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, salvo nelle votazioni riguardanti prerogative dell'Assemblea ordinaria, nelle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Presidenza

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell'Assemblea.

Art. 21- Verbalizzazione

Le Assemblee sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un socio nominato dal presidente dell'Assemblea.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Ai verbali si allegano i documenti approvati dall'Assemblea, salvo i bilanci, inseriti nel libro dei bilanci.

Art. 22- Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci, ciascuno con un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare altri tre soci al massimo.

Art. 23 - Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, è affisso nella sede sociale e inviato a ogni singolo socio in forma scritta/informatica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

TITOLO II

Consiglio Direttivo

Art. 24 - Definizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto in numero variabile da cinque a nove soci, detti consiglieri. Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti, senza diritto di voto.

I consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

Art. 25 - Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Presidente nomina un sostituto tra i soci attivi o, in mancanza, tra i soci.

L'Assemblea potrà confermare tale decisione o eleggere un altro socio nella riunione immediatamente successiva.

Art. 26 - Prerogative

È prerogativa del Consiglio Direttivo:

- a) organizzare le attività istituzionali;

Giuliano Farell

Sh. p.

- b) la delega a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate;
- c) ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie;
- d) ogni decisione inerente l'assunzione e la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) predisporre i bilanci o rendiconti da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- g) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- h) approvare l'importo della quota sociale annua;
- i) esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci;
- j) deliberare le eventuali esclusioni;
- k) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 27 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente ogni volta che uno di essi lo ritenga opportuno, su indicazione di un terzo dei consiglieri o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione è inviato in forma scritta a ogni singolo consigliere, a ogni singolo socio attivo e a ogni invitato, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 - Validità delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.

Art. 29 - Presidenza

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.

Art. 30 - Verbalizzazione

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente della riunione.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Art. 31 - Presidente: definizione ed elezione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne esercita il potere di firma.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rimane in carica contestualmente al Consiglio Direttivo.

Giuliano Faralli

[Signature]

Art. 32 – Vicepresidente: Definizione ed Elezione

- Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento.
- Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Art. 33 – Rappresentanza legale

La rappresentanza dell'Associazione è attribuita disgiuntamente al Presidente e al Vicepresidente.

Art. 34 – Segretario: definizione ed elezione

- Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali. Il Segretario esercita anche le altre funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Art. 35 – Tesoriere: definizione ed elezione

Il Tesoriere provvede alla supervisione della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell'Associazione redatto dai professionisti incaricati. Il Tesoriere è altresì responsabile della gestione di cassa.

- Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

TITOLO IV

Organo di controllo

Art. 36 – Definizione ed Elezione

L'Organo di controllo dell'Associazione è costituito da un unico membro, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Egli decade dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano le condizioni di legge.

Art. 37 - Compiti

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- b) esercitare il controllo contabile sul bilancio dell'Associazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) monitorare l'osservanza delle finalità dell'Associazione: esercitando compiti di verifica dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre le funzioni di revisore legale dei conti quando, per due anni consecutivi, si verificano nell'Associazione almeno due delle seguenti condizioni:

- a) patrimonio superiore a 1.100.000 euro;
- b) ricavi superiori a 2.200.000 euro;
- c) media di almeno dodici dipendenti occupati durante l'anno;
- d) nel caso in cui vi sia la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 41 del presente statuto.

È sollevato da tali compiti dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano tali condizioni.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Giuliano Farelli

[Signature]

TITOLO V

Il revisore dei Conti

Art. 38 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori, composto in numero dispari da almeno tre membri.

E' obbligatorio nominare un Collegio dei Revisori nel caso in cui vi sia costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 41 del presente statuto.

PARTE IV

Libri Sociali, Patrimonio, Bilancio

Art. 39 - Libri sociali

L'Associazione mantiene:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei bilanci.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo a un componente del Consiglio Direttivo.

*** Art. 40 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali nonché da eccedenze di bilancio. Costituiscono patrimonio dell'Associazione anche i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (a titolo esemplificativo e non esaustivo feste, sottoscrizioni anche a premi), ovvero ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.LGS. 117/2017.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione [di valore non inferiore ad Euro 15.000,00], che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

Giuliano Farulli

Shf

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 41- Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 42 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di Assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 43- Forma del Bilancio

Il Tesoriere redige, in caso di entrate inferiori a 220.000 euro annui, il bilancio nella forma di rendiconto finanziario per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Negli altri casi il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, formato da:

- a) stato patrimoniale;
- b) rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
- c) relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se presente.

Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione oltre a ogni successiva modificazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex artt. 5-6 D. LGS. 117/2017.

Art. 44 - Approvazione del bilancio

Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

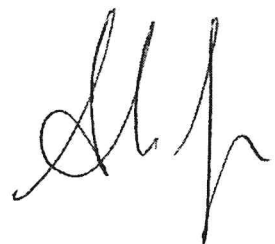
Art. 45 - Obblighi di trasparenza finanziaria

Il Tesoriere o il Presidente depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di entrate superiori a 100.000 euro annui, il Tesoriere pubblica annualmente e tiene aggiornato il sito internet dell'Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di entrate superiori ad 1 milione di euro annui, il Tesoriere pubblica il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Giuliana Faralli



PARTE V
Disposizioni Finali

Art. 46 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti l'Associazione ha facoltà di decidere attenendosi scrupolosamente alle leggi vigenti ed ai principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 47 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

Art. 48 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nella sezione apposita del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nella sezione apposita del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


Giuliano Torelli 